

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**INDENNITA' DI**  
**MALATTIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**R.G.N. 18027/2018**

Dott. LUCIA TRIA	- Presidente -	Cron.
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE	- Consigliere -	Rep.
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	-Rel. Consigliere-	Ud. 17/11/2021
Dott. GIUSEPPINA LEO	- Consigliere -	CC
Dott. ELENA BOGHETICH	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 18027-2018 proposto da:

(omissis) , in qualità di titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

2021

- **ricorrente** -

3496

**contro**

(omissis) ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 210/2017 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 12/06/2017 R.G.N. 70/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

**RILEVATO CHE**

1. la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da (omissis) avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.140,00, oltre interessi, in favore di (omissis) "per retribuzioni non corrisposte nel periodo gennaio - maggio

2007, durante il quale non aveva potuto prestare la propria attività lavorativa di apprendista idraulico, alle dipendenze del (omissis) , per malattia”;

2. la Corte - per quanto qui ancora interessa - ha ritenuto “legittimato passivo”, rispetto all’azione proposta dal lavoratore, “il datore di lavoro sussistendo il suo inderogabile obbligo di anticipare l’indennità di malattia al dipendente al momento della corresponsione della retribuzione”; ha inoltre ritenuto indimostrato il pagamento;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (omissis) con 3 motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato;

#### CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 663/79, conv. con modif. nella l. n. 33/80 e dell’art. 2110 c.c.”, assumendo che la Corte pugliese avrebbe ritenuto erroneamente legittimato passivo per la domanda di pagamento dell’indennità di malattia il datore di lavoro e non piuttosto l’INPS;

con il secondo mezzo si deduce, nel caso la Corte adita non ritenesse sussistente “il denunciato vizio di carenza di legittimazione passiva”, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., eccependo la violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario INPS;

il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 4 del 1953 e dell’art. 2697 c.c., deducendo che, in presenza di buste paga sottoscritte per “quietanza” è il lavoratore tenuto a provare la non veridicità di tale risultanza documentale;

2. il primo motivo è fondato;



questa Corte, nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di *adiectus solutionis causa*, salvo conguaglio, ha ritenuto la legittimazione passiva dell'INPS, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio;

si è così affermato che l'indennità di maternità, dovuta dall'INPS ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 663 del 1979, convertito in l. n. 33 del 1980, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di *adiectus solutionis causa*; ne consegue che "nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l'INPS il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti" (Cass. n. 639 del 1997);

analogamente, "unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l'INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice *adiectus solutionis causa* e pertanto solo l'Istituto predetto - e non il datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale" (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982; Cass. n. 1973 del 1981);

pure in tema di cassa integrazione guadagni, l'INPS è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione



ai dipendenti, ottenendo dall'Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di *adiectus solutionis causa*, con la conseguenza che "l'Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 2760 del 2003);

è incontrovertito che anche l'indennità di malattia è dovuta dall'INPS e viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di *adiectus solutionis causa* (Cass. n. 11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'INPS, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto *solvens* e non *adiectus solutionis causa* (Cass. n. 4274 del 2017);

pertanto, ha errato la Corte territoriale a riformare la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l'INPS obbligato a corrispondere la prestazione in controversia;

**3.** l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, proposto in via subordinata, e del terzo, successivo in ordine logico-giuridico; deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese;

**P.Q.M.**



La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce - sez. dist. di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 17 novembre 2021.

Il Presidente  
Dott.ssa Lucia Tria

